



Sent. N. 1315/2021

R.G.Trib. n. ...

R.G.N.R. n. ...

SENTENZA

Emessa in data

7/9/2021

CONTRO

TIZIO

Estratto sentenza notificato il

Depositata il

Il Cancelliere

Comunicato alla P.G.

V.to:

Il Cancelliere

Comunicato al P.M.

(Art. 15 Reg.)

il

Avviso di cui all' art.

585 c.p.p. il

Data di irrevocabilità:

N. **SIEP.**

N. **Rec.Crediti**

il

Redatt sched

il

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE UNICA PENALE

In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Lisa Castagna,
nel procedimento di primo grado in epigrafe indicato, alla pubblica udienza del 7.9.2021,
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

TIZIO, nato a ... il ..., elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. ... del
Foro di ...

Libero, presente

Difeso di fiducia dall'avv. ... del Foro di ...

presente

IMPUTATO

1) del reato p. e p. dall'art 651 CP perché rifiutava di fornire le proprie generalità a personale appartenente al nucleo operativo radiomobile carabinieri di

Fatto commesso in ... in data 4/5/2018

B) Del reato p. e p. dall'articolo 496 CP perché, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o altrui persona faceva mendaci dichiarazioni a pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni (nella fattispecie dopo aver inizialmente rifiutato di fornire le generalità e dichiarando di essere privo di documenti identità testava a personale appartenente al nucleo operativo radiomobile carabinieri di ... di chiamarsi Caio).

Fatto commesso in ... in data 4/5/2018

C) Del reato p. e p. dall'articolo 648 CP perché, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, acquista o comunque riceveva l'assegno bancario numero 0602222689 per l'importo di 4999,00 € denunciato smarrito in data 20/2/2017 da Mevio in data 20/3/2017.

In luogo imprecisato in data intercorrente tra il 20/3/2017 e 4/5/2018.

Recidiva reiterata infraquinquennale

con l'assistenza del cancelliere; con l'intervento del Pubblico Ministero, del difensore dell'imputato

CONCLUSIONI

Il P.M.: provata la penale responsabilità dell'imputato, riconosciuta la continuazione tra i capi a) e b), concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, chiede la condanna alla pena base di anni 1 in relazione al capo b), aumentata di giorni 15 per la continuazione con il capo a), ridotta per scelta del rito 8 mesi e 10 giorni di reclusione. capo c) (art. 648 c.p.), ritenuta sussistente l'ipotesi di cui al capoverso art. 648 c.p., chiede la condanna alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione e 300 euro di multa, ridotta a 10 mesi e 200 euro di multa.

La difesa:

per il capo c) (art. 648 c.p.) assoluzione in quanto riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 647 c.p.;

Per il capo a) (art. 651 c.p.) e il capo b) (art. 496 c.p.) in principalità solleva questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 dell'art. 496 c.p. per violazione dell'art. 3 della Costituzione censurabile; in subordine si associa alle richieste di pena formulate dalla Procura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM in sede in data 13.11.2019, l'odierno imputato TIZIO è stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, per rispondere dei reati in epigrafe indicati.

All'udienza di prima comparizione, assente l'imputato, la difesa chiedeva un rinvio essendo sopravvenuta la nomina fiduciaria solo pochi giorni prima; l'udienza era quindi rinviata per i medesimi incombenti al 13.7.2021. A tale udienza, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, chiedeva definirsi il processo mediante rito abbreviato. Il Giudice, disponeva il mutamento del rito, acquisiva gli atti contenuti nel fascicolo del PM e rinviava per la discussione. Alla successiva udienza del 7.9.2021, presente l'imputato, di cui era revocata la dichiarazione di assenza, le parti discutevano la causa come in epigrafe; il difensore in principalità sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 496 c.p., oggetto di contestazione, per violazione dell'art. 3 Cost. . Il Giudice, esaurita la discussione, decideva dando lettura del dispositivo, rigettava la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, riservandone le ragioni al merito della presente sentenza.

Preliminarmente, deve essere dunque affrontata e risolta la questione di legittimità costituzionale proposta.

Secondo la prospettazione difensiva, le disposizioni di cui agli artt. 495 e 496 c.p. si porrebbero in violazione con l'art. 3 della Costituzione per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il difensore evidenzia che, per tali ipotesi di false dichiarazioni, non sia

prevista alcuna possibilità di ritrattazione, a differenza di quanto disposto per i delitti di cui agli artt. 371 bis, 371 ter e 372 c.p., e che le stesse siano punite assai più gravemente rispetto alle fattispecie poste a tutela dell'interesse della giustizia, non essendo *"dato comprendere per quale motivo condotte analoghe debbano essere disciplinate in modo sì difforme"* ¹.

In secondo luogo, il difensore reputa *"del tutto arbitraria la disparità di trattamento che intercorre tra coloro che compiono false dichiarazioni e coloro che, invece, rifiutano di effettuare la dichiarazione richiesta dal pubblico ufficiale"*, in quanto la condotta attiva è sanzionata quale ipotesi delittuosa, mentre quella omissiva è punita a titolo contravvenzionale, con pena alternativa.

Orbene, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata e non può trovare accoglimento.

Al fine di circoscrivere il corretto ambito applicativo della causa di non punibilità di cui all'art 376 c.p., è invero necessario richiamare le sentenze della Corte Costituzionale nn. 228/1982 e 424/2000.

Con la prima sentenza, la Consulta ha precisato che, *"Mentre nella falsa testimonianza il legislatore dà rilievo di esimente alla ritrattazione, nell'intento di conseguire la giusta definizione del procedimento principale, analogo rilievo non viene ragionevolmente conferito alla ritrattazione nel favoreggiamento personale, in cui le false dichiarazioni del favoreggiatore, nonostante la successiva ritrattazione, hanno già costituito intralcio all'indagine."*; mentre, con la successiva sentenza n. 424/2000, ha altresì precisato che *"Non appare essere una contraddizione manifestamente irrazionale - condizione per l'intervento della Corte sulla normativa denunciata - che il legislatore abbia differenziato la disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, eventualmente rilevanti sotto il profilo del reato di favoreggiamento, rispetto alla disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero, ed, in particolare, che risulti prevista solo per questa seconda ipotesi - e, a seguito della Sentenza n. 101 del 1999, anche per l'ipotesi di tali dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, operante su delega del pubblico ministero - l'applicabilità della ritrattazione come causa di non punibilità. Infatti, alla diversità soggettiva delle ipotesi, corrisponde una normale diversità di cadenze temporali, perché le informazioni assunte direttamente dalla polizia giudiziaria riguardano di solito il momento iniziale delle indagini, nel quale la ritrattazione, quale istituto finalizzato primariamente a soddisfare l'interesse alla definizione del giudizio penale o all'esercizio dell'azione penale fondati su elementi probatori veridici, non conseguirebbe il suo scopo."*

La Consulta ha quindi sottolineato che le differenze di disciplina in punto di applicazione della ritrattazione, lungi dall'integrare un'illegittima disparità di trattamento, dipendono sia dalla funzione che tali dichiarazioni rivestono all'interno del procedimento, sia dal momento in cui sono rese.

¹ Cfr. pag. 6 della memoria depositata dalla difesa.

In particolare, appare evidente che il primario interesse della PG quando raccoglie delle informazioni (anche riguardanti l'identità o le qualità personali del dichiarante) è quello di dare avvio alle indagini in modo genuino e puntuale, dovendo intervenire istantaneamente e dovendo garantire che l'atto genetico del procedimento penale non sia viziato da dichiarazioni reticenti o menzognere.

Diversamente, preso avvio il procedimento penale e - successivamente - instauratosi il contraddittorio e il dibattimento, l'interesse precipuo dello Stato è quello di consentire che l'Autorità Giudiziaria addivenga all'accertamento dei fatti, così consentendo anche a chi ha reso dichiarazioni mendaci al PM o in sede di esame testimoniale, di ritrattare quanto detto. Tanto è vero che il limite temporale perché il dichiarante possa ritrattare le proprie asserzioni è, ex art. 376 c.p., la chiusura del dibattimento, momento che sancisce l'integrità del compendio probatorio acquisito nel processo, sul quale il Tribunale è chiamato a decidere.

A ciò si aggiunga che, proprio con riferimento all'oggetto del presente giudizio (ovvero le dichiarazioni mendaci sulle generalità), l'obbligo di dire la verità - con esclusione della ritrattazione - si applica anche in sede processuale, potendo il dichiarante ritrattare le proprie dichiarazioni testimoniali, ma non certo i dati relativi alle proprie generalità.

Deve infine ricordarsi che, come evidenziato dalla citata sentenza costituzionale n. 424/2000, *"Del resto, non esiste un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni comunque rese nel processo penale, per cui può concludersi che sussiste un'ampia sfera di discrezionalità del legislatore, che la Corte è tenuta a rispettare, nel modellare la disciplina della ritrattazione nelle diverse fasi del procedimento"*.

Orbene, proprio tale ultimo passaggio motivazionale della Corte consente altresì di superare il secondo profilo di illegittimità costituzionale sollevato dalla difesa e relativo alla disparità di trattamento fra la condotta attiva di false dichiarazioni sulle proprie generalità (punita severamente con un illecito avente natura delittuosa) e la condotta omissiva, sanzionata solo come contravvenzione.

Infatti, la scelta sanzionatoria fra delitto e contravvenzione è questione rimessa alla discrezionalità del legislatore che, nell'esercizio della stessa, ha evidentemente ritenuto di punire più gravemente chi, con condotta commissiva, dichiara falsamente la propria identità a un pubblico ufficiale, - così di fatto certamente riferendo generalità false, che solo accertamenti investigativi successivi ed eventuali potranno disvelare - rispetto a chi, semplicemente, rifiuta di declinare le proprie generalità, costringendo il PU ad accertarle autonomamente, ma senza che ciò di fatto "vizi" l'atto identificativo del PU con un dato certamente falso.

Per tutte tali ragioni, dunque, la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa deve ritenersi infondata e non può trovare accoglimento.

Fatte tali premesse, quanto al merito della vicenda, alla luce degli atti contenuti nel fascicolo del PM, tutti pienamente utilizzabili in virtù del rito abbreviato prescelto, ritiene il Tribunale che sia provata la penale responsabilità dell'odierno imputato per i reati allo stesso ascritti per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

In punto di fatto, in data 4.5.2018, i C.C. del ... di ... intervenivano presso la locale stazione ferroviaria in risposta a una richiesta di intervento di Tito, tassista, che aveva ivi trasportato tre giovani che non intendevano pagargli la corsa e che lo stavano aggredendo verbalmente.

Ivi giunti, i Carabinieri rinvenivano i tre giovani: uno di essi, poi identificato nell'odierno imputato, era in evidente stato di ubriachezza e, alla richiesta dei militari di fornire un documento di identità, ne rifiutava l'esibizione e, anzi, dichiarava fermamente che non intendeva nemmeno fornire le proprie generalità a voce, proferendo con fare arrogante e sprezzante la frase "no, non vi dò un cazzo!".

In seguito, a fronte dell'insistenza dei Carabinieri, il prevenuto dichiarava di chiamarsi Caio, nominativo peraltro indicato in alcune carte di pagamento successivamente rinvenute nella sua disponibilità.

Dal momento che nessuno dei tre ragazzi risultava in possesso di un documento di identità, i militari procedevano ad accompagnargli in caserma per l'identificazione. Solo ivi giunto, l'imputato dichiarava di chiamarsi Tizio, nato a ... il ... e residente in ...

All'esito di perquisizione personale, i Carabinieri rinvenivano nella disponibilità dello Tizio, oltre alle carte di pagamento intestate a Caio ², anche un assegno avente n. 0602222689, con la cifra di € 4.999,00, senza intestazione, risultato denunciato smarrito da Mevio, in data 20.3.2017 ³.

Orbene, da quanto detto risulta provata la responsabilità dell'odierno imputato in relazione ai reati a lui ascritti in imputazione.

Quanto al capo a), giova infatti precisare che il reato previsto dall'art. 651 cod.pen., si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la "ratio" della norma incriminatrice è quella di evitare che l'attività della P.A. sia intralciata nell'identificazione della persona le cui generalità sono richieste nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale). (Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014 Ud- Rv. 262644 - 01).

² Sentito in merito alla ragione per la quale Tizio era in possesso di carte di pagamento a lui intestate, Caio dichiarava di averglielate date per potersi pagare alcune bevute quella stessa sera (cfr. verbale di sit di Caio del 4.6.2018).

³ Lo stesso presentava alla Questura di Alessandria denuncia di smarrimento di n. 18 assegni (dal n. 0545857602 al n. 0545857610 e dal n. 0602222682 al n. 0602222690).

Nel caso di specie, Tizio, chiesto dai militari di declinare le proprie generalità, ha più volte opposto un netto rifiuto, giungendo sino a dire, in risposta alla richiesta di identificarsi "No, non vi do un cazzo". Nessun dubbio può esservi poi in relazione al fatto che i Carabinieri (Pubblici ufficiali) stessero agendo nell'esercizio delle proprie funzioni, in quanto intervenuti a seguito di richiesta del tassista, contro il quale Tizio e i suoi amici stavano inveendo, rifiutandosi di pagare il costo della corsa.

Come detto, nessun rilievo assume la successiva indicazione delle corrette generalità da parte dell'imputato, anche atteso il fatto che, nel caso di specie, le stesse sono state precedute dall'indicazione di generalità false, avendo Tizio dichiarato, in un primo momento, anche di chiamarsi Caio. Tale condotta, posta in essere in un momento successivo e distinto dal rifiuto di declinare le proprie generalità, integra appieno gli estremi del delitto di false dichiarazioni sulla propria identità che, com'è ovvio, può concorrere con la fattispecie di cui all'art. 651 c.p., quando, come nel caso di specie, a un primo rifiuto di declinare le proprie generalità, segua una dichiarazione mendace sulle stesse.

Quanto, infine, al delitto di ricettazione di cui al capo c), giova evidenziare che la circostanza che si tratti di assegno oggetto di denuncia di smarrimento, non esclude la sussistenza del delitto in questione, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza, *"Nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori."* (Sez. 2 - , n. 4132 del 18/10/2019 Ud. -Rv. 278225 - 01). Da ciò emerge quindi che l'aver ricevuto l'assegno, di bene di provenienza illecita per quanto appena detto, certamente non dal titolare, che ne aveva denunciato lo smarrimento, integra gli estremi del delitto *de qua*.

Trattandosi peraltro di mezzo di pagamento, emerge con chiarezza la sussistenza del dolo di profitto richiesto dalla fattispecie.

Inoltre, l'imputato TIZIO non ha fornito alcuna valida spiegazione alternativa del possesso dell'assegno, né delle ragioni e delle circostanze (di tempo, di luogo e di persona) nelle quali ebbe a riceverlo (onde consentire all'A.G. le conseguenti verifiche). Né risulta che siffatte giustificazioni siano state rese dal prevenuto nel corso delle indagini preliminari essendosi lo stesso limitato a dichiarare di non ricordare come fosse entrato in possesso del titolo.

Anche dall'assoluta mancanza di valide spiegazioni in ordine al possesso del titolo di credito, nonché dal persistente rifiuto di fornirle, può quindi trarsi la prova (indiretta) della mala fede dell'imputato e della consapevolezza da parte sua della provenienza illecita del bene.

Premesso che la difesa non ha prodotto alcuna prova a discarico utilmente valutabile ai fini della decisione, e considerato altresì che non c'è alcun indizio che possa far pensare ad un coinvolgimento dell'imputato nel delitto "presupposto", si può dunque affermare che sussistano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per configurare il delitto di ricettazione. L'imputato va dunque riconosciuto colpevole del reato a lui ascritto al capo c.

Il non modesto importo portato dal titolo di credito (4.999 euro) non consente di ritenere la "speciale tenuità" del fatto e dunque l'attenuante di cui all'art. 648 cpv c.p.

Venendo ora al trattamento sanzionatorio, sussiste la recidiva reiterata e infraquinquennale contestata. Il prevenuto è infatti gravato da diversi precedenti, l'ultimo dei quali relativo a una condanna per delitto divenuta irrevocabile il 22.10.2016 e, quindi, entro il quinquennio dai fatti per cui è processo.

Ritiene il Tribunale che, pertanto, si giustifichi anche in concreto l'applicazione di tale circostanza inerente alla persona del colpevole, tenuto conto del breve lasso di tempo trascorso dalla precedente condanna e dal fatto che i delitti per cui è processo rappresentano un approfondimento nella lesione del bene protetto, posto che il prevenuto ha iniziato con il rifiuto di declinare le proprie generalità, giungendo poi persino a declinarle false. Da ciò emerge con tutta evidenza un'acuita indole criminale e la persistente ricaduta nel reato da parte dell'imputato.

All'imputato, a fronte della partecipazione al processo e al fine di adeguare la sanzione penale al disvalore del fatto, paiono tuttavia concedibili le circostanze attenuanti generiche. Operato il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p., tali attenuanti possono essere giudicate solo equivalenti alla recidiva contestata, giudizio peraltro imposto dall'art. 69 u.c. c.p. .

Tra i reati ascritti all'imputato può senz'altro ritenersi sussistente il vincolo della continuazione, tenuto conto del contesto spazio-temporale dei reati e del movente degli stessi. Tra i reati in continuazione deve considerarsi più grave quello di cui all'art. 648 c.p. .

Quanto alla scelta tra pena detentiva e pecuniaria in relazione alla contravvenzione di cui all'art 651 c.p., ritiene il Tribunale che le modalità del fatto, posto in essere in modo aggressivo e verbalmente strafottente nei confronti dei militari, giustifichino la scelta della pena detentiva.

Da ciò consegue, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite 21 giugno 2018, n. 40983, che, in caso di concorso tra reati puniti con pene dello stesso genere (detentiva e pecuniaria), ma di diversa specie (reclusione-arresto/multa-ammenda), l'aumento per la continuazione comporti che la pena prevista dal reato satellite diventi omogenea a quella prevista per il reato più grave. Le SSUU in parola hanno inoltre esplicitato che, se il reato più grave è punito con pena congiunta ed i reati satellite con pena detentiva, debbano essere aumentate entrambe le pene previste per la violazione più grave.

Ciò posto, valutati gli indici di cui all'art. 133 c.p., in particolare l'intensità del dolo, la negativa biografia penale e la mancanza di segni di respicenza, il Giudice ritiene congruo

applicare al prevenuto in relazione ai reati a lui ascritti la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, così determinata: operato il giudizio di bilanciamento di cui si è detto, p. b. per il reato di cui all'art. 648 c.p. anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; aumentata per la continuazione con il delitto sub B) ad anni 2 mesi 2 gg 15 di reclusione ed euro 1.450,00 di multa; aumentata per la contravvenzione di cui al capo A di ulteriori gg 20 ed euro 66; pena definitivamente ridotta per la scelta del rito alla pena finale.

Quanto alle riduzioni per il rito, giova evidenziare che, *“In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo. (Sez. 2 -, Sentenza n. 14068 del 27/02/2019 Ud. (dep. 01/04/2019) Rv. 275772 - 01).*

Nel caso di specie, quindi, è stata ridotta di un terzo la pena per il delitto (da anni 2 mesi 2 e gg 15 ad anni 1 mesi 5 e gg 20 la pena detentiva e da € 1450 a € 967 quella pecuniaria) e di un mezzo quella per la contravvenzione (da gg 20 a gg 10 quella detentiva e da €66 a € 33 quella pecuniaria).

All'imputato non appare, infine, concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone lo stesso già goduto in precedenza e in considerazione dei numerosi precedenti penali, che non consentono di formulare alcuna prognosi positiva in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 240 c.p. deve essere disposta la confisca e distruzione del portafoglio in sequestro e la confisca e allegazione agli atti dell'assegno.

Trattandosi di beni appartenenti a terzi, deve invece essere disposta la restituzione delle carte di credito in sequestro agli aventi diritto individuati rispettivamente in Caio (quanto alla Viabuy card n. ... e alla Mastercard n. ...) e Gino (quanto alla carta banco posta n. ...).

Si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione attesa la complessità della questione di legittimità costituzionale proposta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. dichiara **Tizio** responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, avvinti i reati dal vincolo della continuazione, tenuto conto della diminuzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 240 c.p., dispone la confisca e distruzione del portafoglio in sequestro, la confisca e allegazione agli atti dell'assegno;

Visti gli artt. 263 ss. c.p.p. dispone il dissequestro e la restituzione delle carte di credito in sequestro agli aventi diritto individuati rispettivamente in Caio e Gino, come indicato in parte motiva.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., indica il termine di gg. 90 per il deposito della sentenza.
Alessandria, 7.9.2021

Il Giudice
Lisa Castagna